



DISPOSIZIONI DI REVISIONE DEL MODELLO DI FORZE ARMATE INTERAMENTE PROFESSIONALI, DI PROROGA DEL TERMINE PER LA RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE, ESCLUSO IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO, E DELL'AERONAUTICA MILITARE

Art. 8

Disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali

Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1042, comma 1:

1) alla lettera c), dopo le parole: «da cinque» sono inserite le seguenti: «generali di brigata o»;

2) alla lettera d), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «brigadier generale o»;

b) dopo l'articolo 1094 e' inserito il seguente: «Art. 1094-bis (Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli). – 1. All'ufficiale piu' anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalita' di cui all'articolo 710 del regolamento, e' conferito il grado di tenente generale o grado corrispondente. 2. Il conferimento e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga all'articolo 1078, non da' luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente».

Versione in vigore dal 13 agosto 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
------	--

Estremi	Legge 5 agosto 2022, n. 119
---------	-----------------------------

Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2022
---------------	---------------------------------------

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-di-revisione-del-modello-di-forze-armate-interamente/art-8-disposizioni-in-materia-di-avanzamento-degli-ufficiali>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it